



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **29** del **31 GEN. 2019**

**OGGETTO:** Autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (Vr) e all'esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato. Aggiornamento Decreti del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 e n. 501 del 27/12/2017.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente atto si provvede ad aggiornare l'autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2018.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Decreto Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017.

Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27/12/2017.

Nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona – Servizio Controllo ambientale prot. n. 2019 – 0001059/U del 07/01/2019.

Verbale riunione preparatoria del 22/01/2019.

**IL DIRETTORE DELLA  
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO**

- (1) VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, con cui si provvedeva a rinnovare l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all'esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato;
- (2) VISTO il punto 8 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, che vista la nota dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del 06/04/2016, per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sottoelencate fissa come obiettivo il rispetto allo scarico dei seguenti limiti, espressi come mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova ARPAV riferiti all'anno solare precedente, entro il più breve tempo possibile e comunque entro la scadenza del decreto stesso:
- Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS)  $\leq 0,03$   $\mu\text{g/litro}$ ;
  - Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA)  $\leq 0,5$   $\mu\text{g/litro}$ ;
  - Acido Perfluoro Butanoico (PFBA)  $\leq 0,5$   $\mu\text{g/litro}$ ;
  - Perfluoro Butan Solfonato (PFBS)  $\leq 0,5$   $\mu\text{g/litro}$ ;
- somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro

Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Sulfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)]  $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$ ;

- (3) VISTI i punti 9 e 10 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che stabiliscono che la Regione Veneto provvederà ad una verifica, almeno semestrale, delle attività del cronoprogramma di cui all'allegato A e del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati di riduzione delle concentrazioni allo scarico delle sostanze di cui al punto 8 del decreto e che sulla base di tali verifiche ed in ragione dell'introduzione di novità tecniche e/o tecnologiche quali la messa in esercizio di nuove MTD, ovvero a seguito della emanazione di nuove norme in materia, nonché degli esiti dei monitoraggi ambientali e sugli scarichi, con riferimento alle sostanze di cui al punto 8 del decreto, la Regione Veneto potrà provvedere ad una revisione anticipata dell'autorizzazione;
- (4) VISTO Il punto 11 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 172 del 13 ottobre 2015 e tenuto conto dei livelli di performance consigliati dall'ISS con il proprio parere n. 24518/AMPP.IA.12 del 06/04/2016, in variazione al decreto n. 37 del 29/06/2016 lo scarico, fissava inizialmente i seguenti valori limite: PFOS  $\leq 0,18 \mu\text{g/litro}$  ; PFOA  $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$ ; PFBA  $\leq 0,7 \mu\text{g/litro}$ ; PFBS  $\leq 1,3 \mu\text{g/litro}$ ; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + (PFDoA))  $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$ ;
- (5) VISTO il successivo provvedimento, Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo N. 501 del 27/12/2017, di aggiornamento dei limiti sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2017;
- (6) VISTO il punto 2 Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27/12/2017, di aggiornamento dei limiti che fissa i seguenti valori limite: PFOS  $\leq 0,06 \mu\text{g/litro}$  ; PFOA  $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$ ; PFBA  $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$ ; PFBS  $\leq 0,8 \mu\text{g/litro}$ ; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + (PFDoA))  $\leq 0,5 \mu\text{g/litro}$ ;
- (7) VISTO Il punto 12 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che stabilisce che i limiti di cui al punto 11 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni ARPAV riferiti all'anno solare precedente, con prima mediana calcolata sui valori dell'anno 2016 come valori di riferimento, e che ad ogni nuovo provvedimento i nuovi limiti non potranno superare i valori massimi del provvedimento precedente, fino al raggiungimento dei valori di cui al punto 8 del decreto stesso;
- (8) VISTO il verbale della riunione tenutasi presso la Regione Veneto in data 17 settembre 2018 durante la quale sono stati illustrati i dati relativi ai PFAS allo scarico del collettore, che evidenziano un trend decrescente, ed è stato precisato che per i composti PFOA e PFOS i limiti sono relativi agli isomeri lineari;
- (9) VISTA la nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona – Servizio Controllo ambientale prot. n. 2019 – 0001059/U del 07/01/2019 con cui si provvede ad inviare i dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. nell'anno 2018;

- (10) PRESO ATTO delle mediane calcolate da ARPAV, da cui risultano rispettati i limiti previsti dal Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27/12/2017;
- (11) PRESO ATTO altresì che le mediane evidenziano un trend di significativa riduzione per i parametri PFBA e PFOA;
- (12) PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso per le vie brevi alle provincie di Vicenza e Verona e all'A.R.P.A.V. in data 21/01/2018 per l'acquisizione di eventuali osservazioni, proposte di modifica ed integrazioni;
- (13) VISTO il verbale della riunione tenutasi presso la Provincia di Verona in data 22/01/2018 durante la quale si è condiviso il presente provvedimento;
- (14) VISTA la nota del Consorzio A.Ri.C.A. prot. n. 37 del 18/01/2019 acquisita al prot. regionale al n. 23053 del 21/01/2019 che, in ragione dell'imminente aggiornamento dell'autorizzazione del collettore, sottopone all'attenzione della Regione Veneto, delle Provincie di Verona e Vicenza e di ARPAV, alcuni aspetti inerenti in particolare eventuali deroghe nei periodi di avviamento e di arresto per guasti, lo scarico provvisorio del collettore nel Rio Acquetta a Lonigo ed il limite per il parametro Escherichia coli;
- (15) RITENUTO di specificare che la metodica analitica utilizzata da A.R.P.A.V. per l'analisi dei composti PFAS allo scarico del collettore A.Ri.C.A. è la metodica ASTM D7979-17. In caso di motivata necessità di modificare o aggiornare la metodica analitica, dovrà essere aggiornato il presente provvedimento;
- (16) EVIDENZIATO che i limiti autorizzativi relativi ai composti PFOA e PFOS, di cui al punto 2 del provvedimento in oggetto e precedenti, riguardano esclusivamente gli isomeri lineari;
- (17) RITENUTO di stabilire, in merito agli isomeri ramificati dei composti PFOA e PFOS, un periodo sperimentale di monitoraggio, dal 1 febbraio 2019 fino al 30 giugno 2019, finalizzato a precisare le modalità di misura, coinvolgendo, eventualmente, anche laboratori esterni ad A.R.P.A.V. a cura di A.Ri.C.A. I dati prodotti verranno valutati entro i successivi 6 mesi;
- (18) RITENUTO pertanto di poter provvedere all'aggiornamento del dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 e all'aggiornamento del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27/12/2017;

#### DECRETA

1. Il presente provvedimento rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), aggiorna l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso rilasciata con Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 e il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo N. 501 del 27/12/2017;
2. In variazione al punto 11 del decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, lo scarico dovrà rispettare i seguenti valori limite, con le modalità attuative descritte al successivo punto 3:  
 PFOS (lineari)  $\leq 0,05$  microgrammi/litro; PFOA (lineari)  $\leq 0,5$  microgrammi/litro; PFBA  $\leq 0,5$  microgrammi/litro; PFBS  $\leq 0,75$  microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA)  $\leq 0,5$  microgrammi/litro.

3. Di specificare che la metodica analitica utilizzata da A.R.P.A.V. per l'analisi dei composti PFAS allo scarico del collettore A.Ri.C.A. è la metodica ASTM D7979-17 e che in caso di motivata necessità di modificare o aggiornare la metodica analitica, dovrà essere aggiornato il presente provvedimento.
4. I limiti di cui al punto 2 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV dal 1 febbraio al 31 dicembre 2019. Ad ogni nuovo provvedimento i nuovi limiti non potranno superare i valori massimi del provvedimento precedente, fino al raggiungimento dei valori di cui al punto 8 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017.
5. La valutazione di conformità con i valori limite verrà effettuata, per ciascun parametro, a fine anno solare tra i valori limite individuati come descritto e le mediane dei valori dei rapporti di prova delle analisi condotte da ARPAV sui campioni fiscali eseguiti dal 1 febbraio al 31 dicembre 2019.
6. Di stabilire, in merito agli isomeri ramificati dei composti PFOA e PFOS, un periodo sperimentale di monitoraggio, dal 1 febbraio 2019 fino al 30 giugno 2019, finalizzato a precisare le modalità di misura e le metodiche analitiche utilizzabili, coinvolgendo, eventualmente, anche laboratori esterni ad A.R.P.A.V. a cura di A.Ri.C.A..
7. In variazione al punto 6 del decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 dovrà garantirsi allo scarico il rispetto del valore limite di emissione per l'Escherichia coli stabilito in 5000 ufc/100 ml, a meno che codesta società, tramite preventiva comunicazione opportunamente documentata da inviare alla Regione Veneto, alle Province di Verona e Vicenza, all'A.R.P.A.V. e al Sindaco del Comune di Cologna Veneta (VR), attesti che l'acqua del corpo riceettore non è utilizzabile per irrigare colture di prodotti edibili crudi, né che sia utilizzata per la balneazione: in tale caso, codesta società non è tenuta al rispetto del succitato limite allo scarico.
8. Viene fatta salva la possibilità di concedere deroghe temporanee alle caratteristiche qualitative dello scarico, previa comunicazione opportunamente documentata da inviarsi alla Regione Veneto, alle Province di Verona e Vicenza e all'A.R.P.A.V., nei casi espressamente previsti dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06.
9. Resta valido tutto quanto previsto dal dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 e dal Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27/12/2017, per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente Decreto.
10. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", al Consiglio di Bacino "Bacchiglione", al Consiglio di Bacino "Veronese", al Consorzio L.E.B. e alla Direzione Operativa – UO Genio Civile Verona.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
13. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Il Direttore  
- Ing. Marco Puiatti -

Il Dirigente  
della UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque  
Ing. Fabio Strazzabosco